



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
E-mail: [info@consigionazionalegeologi.it](mailto:info@consigionazionalegeologi.it)

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 22 agosto 2007  
Rif. P/CR.c/

**CIRCOLARE N° 267**

- OGGETTO:** - Assemblea Generale del Consiglio Superiore LL.PP. del 22 giugno 2007.  
- Approvazione della bozza di Regolamento al Codice Appalti (D. L.vo 163/2006).  
- Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Geologi avverso la definizione di Relazione Geologica.

E' stata presentata per l'approvazione – senza alcuna seduta preparatoria – all'Assemblea Generale del Consiglio Superiore LL.PP. del 22 giugno 2007 la bozza di Regolamento al Codice degli Appalti (D. L.vo 163/2006), predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture.

Fortuita la partecipazione all'Assemblea Generale del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, solo pochi giorni prima chiamato a rappresentare il C.N.G. in seno al Consiglio Superiore LL.PP.

Nel corso della seduta, la Commissione relatrice, priva di rappresentante geologo, ha dato luogo rapidamente alla lettura del voto di approvazione all'uopo già predisposto.

Una rapida scorsa al ponderoso articolato consentiva al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi di rilevare le significative modifiche apportate dalla Commissione relatrice al testo dell'art. 23, lettera a, relativo alla definizione dei contenuti della Relazione geologica, come predisposto dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture.

Immediato l'intervento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che contestava l'illegittimità delle modifiche apportate dalla Commissione relatrice al testo trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture che, nel pieno rispetto della disciplina relativa alla formazione dei regolamenti di attuazione, si era limitato a trascrivere – nella bozza di Regolamento al Codice Appalti – la definizione di Relazione geologica così come riportata nel testo

del D. L.vo 163/2006 e nel precedente Regolamento 554/1999, art. 27, di attuazione della legge-quadro 109/1994 e s.m.i.

La proposta di ripristino del testo proposto dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture formulata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi per sanare l'evidente illegittimità veniva rigettata dalla Commissione relatrice e dall'Assemblea.

A seguito di tanto, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha ritenuto, tramite il proprio Presidente, di dover riproporre l'argomento al Presidente del Consiglio Superiore LL.PP. con nota del 25 giugno 2007, successivamente trasmessa al Ministro delle Infrastrutture Di Pietro ed al Direttore Generale dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero.

La sola risposta pervenuta porta la firma del Presidente del Consiglio Superiore LL.PP. che si dichiara convinto della bontà e della legittimità dell'attività svolta dalla Commissione relatrice.

Sono allo studio eventuali, successive iniziative di tutela giurisdizionale.

Si riportano in allegato:

1. la nota del CNG del 25 giugno 2007, con la quale si ripropone la illegittimità della modifica apportata dalla Commissione relatrice ai contenuti della Relazione geologica, diretta al Presidente del Consiglio Superiore LL.PP. e trasmessa anche al Ministro Di Pietro e all'Ufficio legislativo dello stesso Ministero;
2. la nota di risposta del Presidente del Consiglio Superiore LL.PP.

IL PRESIDENTE  
Pietro Antonio De Paola

